

## ART. 3.

*(Revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967).*

1. Gli articoli 4 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 4. — *(Conferimento di funzioni e poteri consolari).* — 1. Il capo di ufficio consolare prima categoria può conferire con proprio decreto l'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui al comma 2 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ad altro personale dell'ufficio, tenuto conto delle esigenze di servizio e dei gradi, qualifiche e profili professionali del personale stesso. Le funzioni ed i poteri così conferiti sono esercitati nel quadro delle direttive impartite dal capo dell'ufficio, in quanto responsabile della condotta degli affari a norma dell'articolo 31 del suddetto decreto presidenziale. Ai sensi dell'articolo 3 il capo dell'ufficio consolare mantiene la facoltà di avocare a sé, ogni qual volta lo ritenga opportuno, l'emanazione di singoli atti che rientrino nelle funzioni e poteri conferiti.

2. Non può tuttavia formare oggetto di decreto di conferimento di funzioni a personale non appartenente alla carriera diplomatica ed alle qualifiche dirigenziali e direttive l'esercizio delle funzioni e dei poteri inerenti alla giurisdizione o comunque connessi con questa, di quelli disciplinari in materia di navigazione, di quelli notarili, salvo per quanto concerne le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonché di quelli il cui esercizio è, a norma degli articoli seguenti, esplicitamente attribuito al capo dell'ufficio consolare.

3. Le modalità di conferimento delle funzioni e dei poteri consolari, anche per quanto attiene alle corrispondenze tra le attribuzioni di cui al presente decreto ed i profili professionali, sono indicate dal regolamento ».

« ART. 71. — (*Decreti di conferimento di funzioni*). — 1. I conferimenti di funzioni di cui all'articolo 4 sono fatti con decreto, di cui copia è affissa nell'albo consolare.

2. Il decreto di conferimento di funzioni in materia di stato civile è redatto in triplice originale: uno è conservato negli archivi dell'ufficio consolare, un secondo presso il Ministero degli affari esteri ed il terzo è trasmesso alla cancelleria del Tribunale di Roma ».

#### ART. 4.

(*Accesso all'ottava qualifica funzionale*).

1. Oltre al personale proveniente dai ruoli della carriera direttiva amministrativa inquadrabile ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato nei profili dell'ottava qualifica funzionale corrispondenti alle qualificazioni possedute e alle funzioni svolte il restante personale proveniente dai predetti ruoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quello appartenente alle qualifiche ad esaurimento. Il predetto personale prende posto negli organici nell'ordine risultante dal ruolo di provenienza e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge, e successivamente agli inquadramenti di cui al comma 1, sono indetti annualmente concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai profili dell'ottava qualifica funzionale, riservati al personale inquadrato nei corrispondenti profili della settima qualifica funzionale, per un contingente complessivo annuo di dieci posti.

3. I bandi di concorso di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione. Il decreto stabilisce i titoli da valutare, le forme delle prove, le materie d'esame, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, la composizione della commissione giu-

dicatrice, le modalità di svolgimento dei concorsi e di formazione delle graduatorie, nonché il numero dei posti messi a concorso per ogni profilo. Ai vincitori dei concorsi si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge.

#### ART. 5.

*(Accesso alla settima qualifica funzionale).*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministero degli affari esteri indice, entro il primo anno di applicazione della presente legge, un concorso per titoli e prove selettive, per l'accesso a profili della settima qualifica funzionale, limitatamente alla quota di cui all'articolo 9 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, dei posti complessivamente vacanti nella settima qualifica al termine del primo anno di applicazione della presente legge, riservato al personale inquadrato in profili della sesta qualifica funzionale, in servizio nei ruoli di concetto alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Il bando per il concorso di cui al comma 1 è emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione. Il decreto stabilisce la ripartizione dei posti tra i profili, i titoli da valutare, le caratteristiche delle prove selettive, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove stesse, la composizione della commissione giudicatrice, le modalità di svolgimento del concorso e di formazione della graduatoria. Ai vincitori del concorso si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge.

#### ART. 6.

*(Accesso alla sesta ed alla quinta qualifica funzionale).*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1980,

n. 312, e dagli articoli 8 e 9 della presente legge, il Ministero degli affari esteri indice, nei primi cinque anni di applicazione della presente legge, almeno tre concorsi per l'accesso a profili della sesta qualifica funzionale ed altrettanti per l'accesso a profili della quinta, limitatamente alla quota di cui all'articolo 9 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, riservati al personale in servizio nei ruoli rispettivamente della carriera esecutiva e delle carriere ausiliarie alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, inquadrato rispettivamente in profili della quinta e della quarta qualifica funzionale.

2. I concorsi di cui al comma 1 si articolano, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione, in una prova selettiva iniziale, anche organizzabile per grandi aree geografiche, seguita eventualmente da corsi, anch'essi promuovibili a livello regionale, e in una prova selettiva finale, da tenersi presso l'amministrazione centrale, volta ad accertare l'attitudine dei concorrenti all'esercizio della professionalità propria dei profili e delle qualifiche funzionali cui essi aspirano. Il decreto stabilisce altresì gli specifici requisiti richiesti per la partecipazione alla prova selettiva iniziale di ciascun concorso nonché altri titoli da valutare, le caratteristiche ed i criteri di valutazione delle prove, la composizione delle commissioni giudicatrici e le modalità di formazione delle graduatorie. I singoli bandi di concorso, emanati anch'essi con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, oltre a precisare gli elementi anzidetti, indicano il numero dei posti messi a concorso per ogni qualifica e la loro ripartizione per profilo.

3. Ai vincitori dei concorsi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge.

## ART. 7.

*(Inquadramenti di personale tecnico).*

1. Il personale che da almeno tre anni sia utilizzato dall'amministrazione degli affari esteri nei settori attinenti alla gestione, manutenzione, sicurezza e costruzione degli immobili, sia per svolgere attività di ricerca e di studio ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, sia in quanto distaccato o comandato da altre amministrazioni dello Stato, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei profili di architetto direttore o di ingegnere direttore dell'ottava qualifica funzionale, se munito di diploma di laurea in ingegneria od architettura, e nel profilo di capo tecnico della settima qualifica funzionale, se in possesso del diploma di geometra.

2. Il personale che da almeno due anni sia distaccato o comandato da altre amministrazioni dello Stato per prestare servizio presso l'archivio storico-diplomatico e la biblioteca è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei profili della settima qualifica funzionale di archivista di Stato o di collaboratore bibliotecario, se ne abbia svolto le funzioni e sia munito del diploma di laurea richiesto per l'inquadramento nei suddetti profili.

3. Gli inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 decorrono ai fini giuridici ed economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale della sesta qualifica funzionale inquadrato nel profilo di assistente tecnico per le telecomunicazioni può essere inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel profilo di assistente del servizio cifra e intercettazioni.

## ART. 8.

*(Mobilità tra l'area operaia  
e altre aree funzionali).*

1. Il personale inquadrato nei profili della quinta, quarta e terza qualifica funzionale dell'area operaia può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere ammesso a sostenere una prova selettiva ai fini dell'inquadramento in profili di area diversa, rispettivamente della quinta qualifica, se inquadrato in profili della stessa qualifica, e della quarta qualifica, se inquadrato in profili di quarta o di terza qualifica.

2. Con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, viene stabilito il numero dei posti attribuibili per ciascuna qualifica e la loro ripartizione per profilo, entro un limite complessivo massimo di cinquanta posti. Con lo stesso decreto vengono indicati i titoli da valutare, le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione delle prove e dei titoli, la composizione della commissione giudicatrice e le modalità di formazione delle graduatorie.

## ART. 9.

*(Concorsi riservati al personale a contratto).*

1. Entro i primi trenta mesi di applicazione della presente legge sono indetti uno o due concorsi per titoli e prove selettive, riservati agli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana a tempo indeterminato, per l'accesso rispettivamente ai seguenti contingenti complessivi di posti:

a) trentacinque in profili della sesta qualifica funzionale;

b) cento in profili della quinta qualifica funzionale;

c) venticinque in profili della quarta qualifica funzionale.

2. Sono ammessi ai concorsi gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana che, alla data di emanazione del bando di concorso, abbiano maturato almeno cinque anni di servizio continuativo e senza demerito svolgendo mansioni analoghe o superiori a quelle dei profili e delle qualifiche per cui concorrono.

3. I bandi per i concorsi di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione. Il decreto stabilisce i titoli da valutare, inclusi i titoli di studio ed i criteri di determinazione di equipollenza di quelli stranieri, le caratteristiche delle prove selettive, volte ad accertare l'attitudine dei concorrenti all'esercizio della professionalità propria dei profili e delle qualifiche cui aspirano, i criteri di valutazione del servizio prestato, dei titoli e delle prove, la composizione delle commissioni giudicatrici e le modalità di svolgimento dei concorsi e di formazione delle graduatorie, nonché la ripartizione per profilo dei posti messi a concorso per ogni qualifica funzionale.

4. Si applicano ai vincitori le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge.

5. Per il periodo di cui al comma 1 non sono banditi i concorsi previsti per il personale a contratto dal sopracitato articolo 167.

#### ART. 10.

*(Indennità e posti all'estero  
nel periodo transitorio).*

1. Gli effetti della tabella 19-bis introdotta nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla presente legge, decorrono dal compimento del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali, ed in servizio all'estero al momento di decorrenza degli effetti della tabella 19-bis, il quale si trovi ad occupare un posto diverso da quello che gli compete sulla base del profilo professionale di inquadramento, può essere mantenuto nel posto originario, per un periodo comunque non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che non sia istituito o si renda comunque disponibile, nello stesso ufficio all'estero, un posto corrispondente al predetto profilo professionale, al quale esso possa essere destinato. Gli effetti economici dell'attribuzione del nuovo posto, sia nella stessa sede che in altra sede, hanno la medesima decorrenza di quella stabilita dal comma 1 per l'applicazione della nuova tabella sulle indennità di servizio all'estero.

3. Le disposizioni della presente legge concernenti i requisiti richiesti per l'attribuzione dei posti all'estero più elevati per ciascun profilo professionale non si applicano al personale che, prima degli inquadramenti, apparteneva alle qualifiche non iniziali delle carriere di provenienza, sempre che tali inquadramenti non comportino l'attribuzione di posti all'estero corrispondenti a qualifiche funzionali superiori.

4. Al personale di cui al comma 2 che nel predetto periodo transitorio semestrale occupi all'estero posti corrispondenti a quelli del profilo professionale di inquadramento, ma di livello inferiore a quello che gli competerebbe per effetto delle disposizioni della presente legge, viene attribuito il posto di livello più elevato al compimento del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 11.

*(Trattamento economico all'estero nel periodo transitorio).*

1. Le disposizioni del titolo I della parte terza del decreto del Presidente



della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, decorrono dal compimento del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, con la conseguente applicazione delle norme del precedente ordinamento nel suddetto periodo semestrale transitorio, salvo le disposizioni di cui agli articoli 176, 181 e 186, che decorrono rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal compimento del dodicesimo mese successivo alla suddetta data e dal compimento del secondo anno successivo alla stessa data. Le disposizioni di cui all'articolo 178-bis hanno effetto entro tre mesi dall'emanazione del decreto ivi previsto e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino a quando non sia emanato il decreto di cui all'articolo 173, comma 6, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti per situazione di famiglia sono corrisposti indipendentemente da quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 173 e dal comma 4 dell'articolo 174.

3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 180, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano in materia di giorni di viaggio le norme del precedente ordinamento.

4. Le disposizioni del titolo II della parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, si applicano a partire dal compimento del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quelle di cui all'articolo 198, che decorrono dal compimento del sesto mese dalla suddetta data. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 190, si applicano in materia di viaggi marittimi le norme del precedente ordinamento.

5. Le disposizioni del titolo III della parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, si

applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 12.

*(Mantenimento dell'indennità all'estero più favorevole).*

1. Il personale in servizio all'estero che, per effetto delle disposizioni della presente legge, venga a fruire di un'indennità personale inferiore, anche in ordine a singole componenti, a quella precedentemente in godimento mantiene l'indennità più favorevole, finché continui a prestare servizio nella stessa sede e per un periodo comunque non superiore a due anni.

ART. 13.

*(Regime transitorio sugli avvicendamenti).*

1. Le disposizioni sugli avvicendamenti di cui all'articolo 93-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge, non si applicano, per un periodo di cinque anni, al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e funzionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il personale appartenente alle predette qualifiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso l'amministrazione centrale e che non abbia mai prestato servizio presso uffici all'estero il suindicato periodo di cinque anni è esteso a dieci anni.

ART. 14.

*(Determinazione di sedi a fini specifici nel periodo transitorio).*

1. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, continua ad essere utilizzata ai fini indicati dal predetto articolo la lista di paesi stabilita dal precedente ordinamento.

ART. 15.

*(Accesso alla carriera diplomatica nel periodo transitorio).*

1. Fino all'emanazione del regolamento previsto per il concorso-corso di accesso alla carriera diplomatica dall'articolo 99-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere indetti fino a tre concorsi per l'accesso alla predetta carriera sulla base del precedente ordinamento, entro un limite massimo complessivo di cento posti.

2. Il personale che acceda alla carriera diplomatica ai sensi del comma 1 partecipa ai corsi di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova previsti dal precedente ordinamento e fruito, anche durante il periodo di prova, del trattamento economico previsto per i segretari di legazione dall'articolo 113-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge.

ART. 16.

*(Applicazione di alcune norme relative alla carriera diplomatica).*

1. Le nuove disposizioni contenute negli articoli 100, limitatamente ai commi 1 e 2, 103, 106, 107 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, si applicano unicamente al personale che acceda alla carriera diplomatica sulla base delle procedure di cui all'articolo 99-bis del suindicato decreto presidenziale. A riguardo al personale della carriera diplomatica in servizio alla

data di entrata in vigore della presente legge ed a quello reclutato ai sensi dell'articolo 15 della legge stessa si applicano le disposizioni del precedente ordinamento.

2. Fino all'emanazione del regolamento per il concorso a consigliere di legazione, previsto dall'articolo 105-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge, i concorsi stessi sono disciplinati dal regolamento vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. I nuovi posti istituiti al grado di consigliere di ambasciata, per effetto della Tabella 2, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificata dalla presente legge, sono conferibili secondo la seguente successione temporale: 10 a partire dal secondo anno di applicazione della presente legge, 20 dal terzo anno, 20 dal quarto anno e 19 dal quinto anno.

#### ART. 17.

*(Concorsi di accesso alle qualifiche funzionali).*

1. Fino all'emanazione dei regolamenti concernenti i concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali, in relazione ai singoli profili professionali, e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per l'espletamento dei concorsi stessi sono stabilite nel decreto che indice il concorso.

#### ART. 18.

*(Organizzazione del Ministero).*

1. Il Ministro provvede gradualmente con propri decreti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle modifiche dell'organizzazione del Ministero stabilite dalla legge stessa, in particolare per quanto attiene al decreto organizzativo di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repub-

blica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, alla strutturazione del servizio per l'informatica e degli altri servizi tecnici, al trasferimento delle competenze degli uffici ricerca, studi e programmazione previsti dal precedente ordinamento all'unità di coordinamento geografico e programmazione.

2. Entro il termine di cui al comma 1 hanno luogo l'istituzione del servizio degli affari legislativi e la devoluzione ad esso di una parte delle materie rientranti, secondo l'ordinamento precedente, nella competenza del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi. Il funzionario che alla data di entrata in vigore della presente legge sia preposto al servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi può essere chiamato a reggere temporaneamente il servizio degli affari legislativi per un periodo massimo di tre anni.

3. Entro lo stesso termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge viene predisposto il provvedimento di nomina dei membri del consiglio di politica estera e dei membri del consiglio del contenzioso diplomatico.

#### ART. 19.

##### *(Istituzione del nucleo dei corrieri diplomatici).*

1. L'amministrazione provvede gradualmente, in relazione alla disponibilità di personale qualificato, inquadrato nei pertinenti profili, alla costituzione del nucleo dei corrieri diplomatici. Il nucleo stesso dovrà essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al completamento del nucleo l'amministrazione può continuare ad utilizzare di norma per l'espletamento del predetto servizio personale operante nell'ambito del servizio tecnico dei corrieri e dei trasporti.

## ART. 20.

*(Ispettorati di frontiera).*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, alla soppressione degli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero ed alla devoluzione delle loro funzioni ad uffici di altre amministrazioni.

2. Entro lo stesso termine il personale del Ministero degli affari esteri addetto agli ispettorati viene trasferito all'amministrazione centrale, salvo eventuali casi di distacco o di comando presso le amministrazioni alle quali siano attribuite le funzioni degli Ispettorati stessi.

## ART. 21.

*(Organizzazione degli uffici all'estero e accreditamenti).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procederà all'emanazione del decreto previsto dal comma 6 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge.

2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio all'estero e sia accreditato con qualifica più elevata di quella prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, conserva l'accreditamento stesso per il periodo di permanenza nella sede.

## ART. 22.

*(Rappresentanze diplomatiche).*

1. Fino all'emanazione del decreto sull'identificazione delle rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 36-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica in materia di preposizione alle missioni diplomatiche quanto previsto dall'ordinamento precedente.

ART. 23.

*(Uffici consolari).*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si procederà, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, alle modifiche della dipendenza e della circoscrizione degli uffici consolari che si rendano necessarie per effetto delle disposizioni della legge stessa.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procederà all'emanazione dei decreti sull'identificazione degli uffici consolari di prima categoria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge. Il personale che alla data di emanazione dei suddetti decreti svolga funzioni consolari di direzione o di collaborazione in uffici consolari non compresi nei decreti stessi o che non rivesta la qualifica ovvero non abbia i requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento delle suddette funzioni nell'ufficio in cui presta servizio può essere mantenuto nel posto occupato per un ulteriore periodo massimo di tre anni.

ART. 24.

*(Regolamento sui beni immobili  
e mobili all'estero).*

1. Fino all'emanazione del regolamento di cui agli articoli 79, 80, 83 e 84 del decreto del Presidente della Repub-

blica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificati dalla presente legge, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, hanno applicazione le norme regolamentari attualmente in vigore compatibili con la legge anzidetta.

ART. 25.

*(Norme particolari).*

1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le assunzioni del personale a contratto sono effettuate entro il limite del contingente stabilito dal precedente ordinamento e le prove d'esame presso gli uffici all'estero si svolgono secondo le modalità stabilite in precedenza.

2. Decorrono dal compimento del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le variazioni delle componenti delle retribuzioni del personale a contratto relative al carico familiare e gli adeguamenti delle retribuzioni derivanti dalla legge stessa, salvo l'adeguamento retributivo connesso con il nuovo limite del 75 per cento di cui al comma 3 dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, che ha effetto dal compimento del secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge stessa. Decorrono altresì dal compimento del secondo anno le modifiche del trattamento previsto per i viaggi di servizio.

ART. 26.

*(Qualifiche ad esaurimento  
della carriera direttiva amministrativa).*

1. Il personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale



e ispettore superiore della carriera direttiva amministrativa, istituite dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, resta disciplinato dalle pertinenti disposizioni del suddetto decreto presidenziale e da quelle originariamente previste per la carriera direttiva amministrativa dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in quanto applicabili.

2. I funzionari di cui al comma 1 in servizio all'estero occupano posti di primo commissario amministrativo. Ad essi possono essere altresì conferite funzioni consolari di direzione o di collaborazione, negli uffici di cui all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge, in relazione ad esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiederà il parere del consiglio di amministrazione.

#### ART. 27.

*(Personale del ruolo speciale  
transitorio ad esaurimento).*

1. Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, e successive modificazioni, e dagli articoli 257 e 258 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n. 18, in quanto compatibili con la presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al predetto personale è attribuito il trattamento economico e la relativa progressione del personale di ruolo dello Stato sulla base della seguente equiparazione: assistenti - settima qualifica funzionale, aggiunti di cancelleria - quinta qualifica funzionale, subalterni - quarta qualifica funzionale.

3. Allo stesso personale in servizio negli uffici all'estero spetta, a decorrere dal compimento del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un'indennità di servizio al-

l'estero equiparata a quella del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri secondo le seguenti corrispondenze:

a) posti di primo assistente e di assistente - posti di cancelliere capo;

b) posti di primo aggiunto di cancelleria e di aggiunto di cancelleria - posti di coadiutore superiore;

c) posti di primo subalterno e di subalterno - posti di commesso capo.

4. Nel periodo transitorio semestrale di cui al comma 3 compete al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento l'indennità di servizio all'estero prevista dal precedente ordinamento.

#### ART. 28.

*(Gettoni di presenza).*

1. A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli o comitati operanti nell'ambito dell'amministrazione degli affari esteri nel quadro delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, può essere attribuito un gettone di presenza, con decreto del Ministro degli affari esteri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il decreto stabilisce la misura del gettone in relazione alla importanza e responsabilità decisionale degli adempimenti del collegio.

#### ART. 29.

*(Oneri finanziari).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 5,204 miliardi per l'anno 1987, in lire 105 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 125 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I fondi iscritti annualmente nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai sensi della presente legge, non impegnati o non erogati nell'anno di competenza, possono essere utilizzati per gli stessi fini nell'arco dei due esercizi finanziari immediatamente successivi.

#### ART. 30.

*(Materie non disciplinate dalla presente legge e abrogazione di norme).*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme generali. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle materie disciplinate con i procedimenti e gli accordi da essa contemplati e limitatamente al personale destinatario.

2. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

3. La legge 18 luglio 1984, n. 370, è abrogata. Le convenzioni concluse per la gestione di servizi sociali secondo le disposizioni della legge suddetta continuano ad operare sino agli affidamenti in appalto di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge, ai quali il Ministero degli affari esteri provvederà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono introdotte nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, disposizioni di attuazione, in particolare per quanto attiene al servizio all'estero, di norme che modifi-

chino l'assetto delle qualifiche funzionali cui fa riferimento il decreto presidenziale stesso.

ART. 31.

*(Profili professionali del personale del Ministero degli affari esteri).*

1. I profili professionali ai quali fa riferimento il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, comprendono, oltre a profili stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, anche profili particolari per l'amministrazione degli affari esteri stabiliti nell'unito allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge.

2. I profili di cui al comma 1 hanno effetto fino a quando interverranno modifiche secondo le norme e i procedimenti previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 32.

*(Decorrenza).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni della legge stessa.

2. Fino all'emanazione delle pertinenti norme di esecuzione della presente legge, hanno applicazione, salvo se diversamente disposto, quelle attualmente in vigore compatibili con la legge stessa.